



# Ordinanza sindacale n. 10/2013

## Il Sindaco

### Osservanza norme per la custodia dei cani

**Considerato** che la circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche comporta seri pericoli per la sicurezza pubblica.

**Considerato**, altresì, che l'abbandono delle deiezioni solide di animali sul suolo pubblico, e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini e gli anziani.

**Posto** che tale deprecabile comportamento da parte dei proprietari di cani è causa di forte disagio per i cittadini, oltre ad essere il chiaro segno di una evidente assenza di dovere civico.

**Accertato**, inoltre, che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia.

**Vista** la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone.

**Considerato** che si rende necessario disciplinare la materia modificata da recente evoluzione normativa, con un provvedimento sindacale finalizzato alla tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente.

**Vista** la Legge Regionale n. 03 luglio 2000 n. 15 dettante norme sul "controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione".

**Vista** la Legge Regionale n. 14 agosto 1991 n. 281, concernente: "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo".

**Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 08 febbraio 1954 n. 320.

**Visti** gli articoli 650 e 727 de Codice Penale.

**Vista** l'ordinanza del Ministro del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali del 03/03/2009 avente ad oggetto: "ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" pubblicata nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 23/03/2009.

**Richiamati** gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000.

**Visto** l'articolo 7-bis del decreto Legislativo n. 267/2000.

**Visto** l'articolo 16, comma 2, della legge n. 689/1981, così come modificato dall'articolo 6 della Legge 24/07/2008 n. 125.

**Visto l'articolo 672 del C.P.**

**Visto l'articolo 2052 del C. C.**

**Considerato che le predette norme sono finalizzate alla tutela della pubblica incolumità ed alla salvaguardia di precise norme igieniche.**

## **Ordina**

**Dalla data della presente Ordinanza ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali :**

**1. Di utilizzare obbligatoriamente idoneo guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico.**

**2. di applicare la museruola al cane per l'incolumità delle persone.**

**3. Di vietare l'accesso ai cani anche se tenuti al guinzaglio, in tutte le pubbliche aiuole ed aree attrezzate al verde pubblico..**

**4. Di impedire che l'animale sporchi con deiezioni o liquami organici l'area pubblica sulla quale si vengono a trovare.**

**5. Di portare sempre con sé gli strumenti idonei ed adeguati alla raccolta delle deiezioni prodotte, che a richiesta dovranno essere esibiti, agli organi addetti alla vigilanza.**

**6. Di raccogliere le eventuali deiezioni prodotte dai loro animali e di conferire le stesse nei cestini porta rifiuti o negli appositi contenitori.**

**I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.**

**Ai comportamenti tenuti in violazione della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie.**

**Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, ove non previsto per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto legislativo n. 267/2000, oltre all'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattamento del suolo pubblico e/o aperto al pubblico.**

**La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo on - line e modifica ogni altra precedente emanata in materia nelle parti diversamente disciplinate.**

**Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente Ordinanza.**

## **Dispone**

**La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo on - line dell'Ente a far data dall'8/07/2103.**

**Roccella Valdemone li 08/07/2013**

**IL SINDACO**

**F.to : Antonino PILLERA**

488/13

ROCCELLA VALDEMONA (Prov. M

Si certifica che è presente

è stato 2 Pubblicato 2 all'Albo Pretorio  
dell'Ente dal 8/7/13 al 22/7/13

ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roccella Valdemone, li 22/07/13